COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

C.A.P. 97010 - P.I. – 00177300886 Tel. 0932 970261 – 0932 970262

AREA TECNICA

Servizio Opere Pubbliche

DETERMINA N. 123 del 10/11/2016 del Registro Particolare

DETERMINA N. 484 del 11/11/2016 del Registro Generale

OGGETTO: Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture del piano per gli insediamenti produttivi artigianali del comune di Monterosso Almo. Revoca determina dirigenziale n. 800 del 28/12/2015 –

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Paolo Amato

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Premesso che con Determina Dirigenziale n. 800 del 28/12/2015 del Registro Generale (n. 213 del 24/12/2015) nell'ambito dei lavori in oggetto eseguiti a tutto il 4° S.A.L., è stato autorizzato il pagamento a favore dell'impresa subappaltarice A.P. di Puccio Antonio con sede in Giarratana via dei Vespri n. 33, quale impresa subappaltarice di cui al contratto di subappalto stipulato con l'impresa capogruppo mandante Ge.Co.Sud s.r.l., della somma complessiva di € 46.808,16 compresa IVA al 10% come da fattura n. PA2-15 del 6/12/2915, utilizzando per tali finalità le somme derivanti dalle lavorazioni eseguite nell'ambito del quarto stato avanzamento lavori;

-Che il superiore atto è stato adottato a seguito delle comunicazioni al prot. 7215 del 9/10/2015 fatta pervenire dalla A.P. Costruzioni ed al prot. 8809 del 24/11/2015 dalla Ge.Co.Sud s.r.l. di mancato pagamento da parte dell'impresa Mandante-Subappaltante Ge.Co. Sud. s.r.l. a favore dell'impresa A.P. Costruzioni della fattura n. 02 del 21/04/2014 dell'importo di € 42.552,87 esente da IVA emessa nei confronti dell'impresa subappaltente Ge.Co. Sud. s.r.l.;

-Che successivamente all'adozione della Determina n. 800/2015 a seguito di ulteriori e più approfondite verifiche è risultato che la fattura n. 02 del 21/04/2014 emessa da A.P. Costruzioni nei confronti di Ge.Co. sud s.r.l. riporta testualmente la causale " FATTURA RELATIVA AI LAVORI DEL 2° SAL ESEGUITI IN REGIME DI SUBAPPALTO etc.etc." mentre le lavorazioni relative al quarto S.A.L. emesso in data 16/09/2015, per come comunicato con nota tramite e-mail del 5/10/2015, acquisita al prot. 7072 del 06/10/2015, la Ge.Co. Sud s.r.l. (quale impresa mandante-capogruppo e subappaltante) tali lavorazioni dell'importo complessivo netto di 172.614,90 oltre IVA, risultano essere state eseguite in quanto ad € 98.614,91 dalla stessa Ge. Co. Sud. s.r.l. ed in quanto ad 74.000,00 dall'impresa associata Giambrone Francesco, allegando :
- la fattura n.1 del 2/10/2015 dell'importo di € 98.614,91 oltre IVA emessa da Ge.Co.sud. s.r.l.
- la fattura n. PA9/15 dell'1/10/2015 dell'importo di € 74.000 oltre IVA emessa dall'impresa associata Giambrone Franceso,
per cui nessuna lavorazione risulta essere stata eseguite dalla "A.P. costruzioni di Antonio PUccio" nell'ambito del 4° S.A.L.

Accertato e dato atto che relativamente a tutte le lavorazioni eseguite fino al 2° S.A.L. sono state regolarmente liquidate e pagate a favore dell'impresa capo-gruppo affidataria Ge.Co. Sud. s.r.l. come di seguito:
1° S.A.L a tutto il 17/07/2013 dell'importo complessivo di € 205.267,56 compresa IVA al 10% , fattura n. 3 del 18/07/2013 dell'importo di € 205.267,56 , ordinativo di pagamento n. 1 del 22/11/2013 di € 32.402,52 e ordinativo di pagamento n. 2 del 22/11/2013 di € 172.865,04;
2° S.A.L. a tutto il 9/12/2013, dell'importo complessivo di € 192.950,90 compresa IVA al 10% -
a)- fattura n. 1 del 19/02/2014, dell'importo di € 22.486,64 IVA compresa, mandato n. 502 del 21/02/2014
b)- fattura n. 02 del 19/02/2014 dell'importo di € 170.464,30, mandato di 756 del 28/03/2014
per cui in applicazione dell'art.. 8 della scrittura privata regolante il subappalto stipulato tra l'impresa subappaltante "Ge.Co.Sud.s.r.l." e l'impresa subappaltatrice "A.P. costruzioni di Antonio Puccio" tutti i pagamenti dovevano essere effettuati a favore del subappaltatore Puccio Antonio direttamente dall'impresa subappaltatrice Ge.Co.Sud. s.r.l **"contestualmente alle liquidazioni che avverrano da parte dell'Ente Appaltante Comune di Monterosso Almo**" escludendo già in fase di contratto la possibilità del pagamento diretto ai sensi dell'art. 118 comma 3 ultimo periodo del D.lgs 163/2006.

Ritenuto pertanto che la determina dirigenziale n. 800 del 800 del 28/12/2015 è stata adottata sul doppio presupposto della temporale esecuzione della lavorazioni eseguite dalla "A.P. costruzioni di Antonio Puccio" in regime di subappalto fino al 4° S.A.L. mentre invece risultano eseguite fino al 2°

S.A.L. come attestato come da fattura n. 02 del 21/04/2014 sopra citata, nonché dalla crisi di liquidità dell'affidario Ge.Co.Sud. s.r.l., quando invece tale crisi di liquidità risulta ingiustificata in virtù dell'avvenuto regolare e tempestivo pagamento di tutte le lavorazioni fino al 2° SAL per complessivi € 398.218,5 compresa IVA (come sopra specificato);

Visto l'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. in base al quale sia per le motivazioni sopra esposte sussistendo l'interesse pubblico di evitare il pagamento delle lavorazioni eseguite dalla suppaltatrice "A.P. costruzionizioni di Antonio Puccio" in quanto già regolarmente e tempestivamente liquidate all'impresa affidataria Ge.Co. Sud s.r.l. fino a tutto il 2° SAL come da mandati sopra elencati, sia per validità dei termine temporale inferiore a mesi diciotto dall'adozione, può procedersi all'annullamento d'ufficio della determina dirigenziale n. 800 del 28/12/2015 del Registro Generale (n. 213 del 24/12/2015 del Registro Particolare);

Ritenuto pertanto ai sensi dell'art. 21 nonies della legeg 241/1990 e ss.mm.ii. doversi procedere all'annullamento in autotutela della Determina Dirigenziale n. 800 del 28/12/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii in particolare l'art. 21 nonies
Vista il D.lgvo 163/2006 e ss.mm.ii. nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011;
Visto il D.P.R. 5 0ttobre 2010 n. 207;
Visto il vigente O.R.EE.LL.
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento delle determine di cui alla deliberazione della G.M. n. 201 del 07/10/1999;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 12/01/2016 con il quale è stato confermato responsabile dell'area tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

Ritenuta la propria competenze in merito all'oggetto trattato;

D E T E R M I N A

1)-Per le motivazioni sopra esposte e qui si intendo integralmente riportate seppura materialmente non trascritte, procedere in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. all'annullamento della Determina Dirigenziale n. 800 del 28/12/2015 del Registro Generale (n. 213 del 24/12/2015 del Registro Particolare) sussistendo in tal senso il pubblico interesse di evitare il doppio pagamento a favore dell'impresa subappaltarice "A.P. costruzioni di Antonio Puccio" delle lavorazioni già liquidate a favore dell'impresa affidataria "Ge.Co.Sud. s.r.l.;

2)- Dare atto che ai sensi dell'art. 21 nonies comma 1) che il presente provvedimento viene adottato entro il termine di prescrizione fissato in mesi diciotto dalla data di adozione della Determina Dirigenziale n. 800 del 28/12/2015;

3) Dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere economico;

4) Trasmettere il presente provvedimento l'Area Affari Generali e SUAP ed all'Area Economico-Finanziaria per quanto di rispettiva competenza anche ai fini della necessaria pubblicità.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Paolo Amato)

